

PIETRO CERAMI

## Brevi riflessioni conclusive



1. - Le considerazioni che mi accingo a svolgere non sono e non vogliono essere una relazione di sintesi, sibbene brevi riflessioni che affondano, in larga misura, le radici nella lunga e proficua consuetudine di vita accademica che ho avuto modo di trascorrere, per diversi decenni, con il collega ed amico carissimo Gaetano Mancuso. Ci guidava ed accomunava, nel corso di quotidiane discussioni, un'idea di fondo: la visione della storia giuridica – e della storia del costituzionalismo, in particolare – non come pura e semplice erudizione, più o meno raffinata, bensì come “lievito” di un sapere giuridico pienamente consapevole della complessa e variegata articolazione temporale e spaziale della fenomenologia giuridica.

La storia del diritto – e, più in generale, la ricerca storica – altro non è se non “integrazione” e “visione critica” del presente. Come l'orizzonte si amplia progressivamente per chi ascende dal livello del mare a livelli sempre più alti, così l'orizzonte della riflessione giuridica si slarga sempre di più, risalendo dall'esperienza del presente a quella del passato. Non a caso Cicerone diceva che ignorare la storia – testimone dei tempi, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, rivelazione del passato (*de orat.* 2.9.36) - equivale a rimanere sempre fanciulli (*id est semper esse puerum: orat.* 34.120).

2. – Per quanto attiene, in particolare, al tema dell'odierno seminario ritengo che si debba muovere da un dato fondamentale: la “relatività” (e la correlata “variabilità”) storica dei concetti di “costituzione”, “costituzionalismo”, “giudizio di costituzionalità”. Da qui la necessità di contestualizzarne contenuti e caratteristiche in rapporto a singoli complessi d'esperienza, sia del passato che del presente. Ne consegue che persino il problema delle origini non può essere impostato e risolto in termini di linearità evolutiva. La stessa esperienza greco-romana risulta connotata da profonde e marcate differenze fra i diversi sistemi costituzionali. Ne ebbero piena consapevolezza non pochi esponenti (Catone, Polibio, Cicerone, Tacito) del costituzionalismo dell'antica Roma. Specificamente, Catone il Censore (prima metà del II sec. a.C.) aveva acutamente osservato, come attesta Cicerone (*de re publ.* 2.1.3), che il sistema costituzionale romano, a differenza di quel-

lo di altri popoli del mondo antico, non costituiva il prodotto dell'opera di un legislatore (costituzione dogmatica), bensì il risultato di molti secoli e generazioni (costituzione storica).

In particolare, nell'assetto istituzionale e nel correlato linguaggio della *libera res publica* (509 a.C. – 27 a.C.) la locuzione *constitutio rei publicae* non denotava affatto la “legge fondamentale” (carta costituzionale), sibbene la “struttura fondamentale” della *res publica*. All'interno, appunto, della struttura costituzionale della *res Romana* i principi organizzativi e le garanzie costituzionali dei *cives* trovavano il loro fondamento nella prassi costituzionale, alimentata da convenzioni (accordi fra organi costituzionali e/o gruppi politico-sociali) e precedenti (*exempla*, consistenti, a loro volta, o in condotte esemplari di personalità politiche comunemente accettate ed imitate o in convenzioni concordemente osservate, *leges publicae* comprese), nella loro duplice veste di elementi generatori del sistema e di criteri di valutazione all'interno del sistema stesso.

Nel contesto della libera dialettica politica fra organi costituzionali e/o parti sociali – tipica del modello consociativo del *quartum genus rei publicae* – un rilievo preminente assunse, nel periodo dell'apogeo della *libera res publica*, il senato, considerato ed assunto come organo d'indirizzo e di coordinamento politico. Anche il *iudicium de iure legum*, nel quale una parte della dottrina romanistica ha ritenuto di poter ravvisare una forma di nomofilachia o di sindacato di costituzionalità, è da ricondurre, a mio avviso, al potere d'indirizzo e di coordinamento politico dell'assemblea senatoria. Sono convinto, infatti, che il *iudicium de iure legum*, nella misura in cui costituiva un'estrinsecazione del *iudicium de utilitate rei publicae*, si risolveva in una valutazione eminentemente politica, ancorchè autorevole, delle deliberazioni comiziali e non già in una decisione giurisdizionale in senso proprio.

La lunga e dirompente crisi politico-costituzionale della *libera res publica* travolse il modello consociativo del *quartum genus rei publicae* e con esso anche la funzione d'indirizzo e di coordinamento politico del senato. In conseguenza e per effetto della fondazione del principato (27-23 a. C.) e della parallela e connessa concentrazione di tutte le funzioni d'indirizzo politico nelle mani del principe, i principi organizzativi e gli *instituta* del *novus status rei publicae* divennero progressivamente – come sottolinea incisivamente Tacito (*Ann.* 2.36.1; 2.59.3;

*Hist. 1.4) - arcana imperii*, del tutto sottratti, in quanto tali, all'originario e libero dibattito della dialettica politica.

Significativi e rilevanti furono i riflessi del mutamento dello *status rei publicae* sui fattori di produzione del diritto. L'*auctoritas principis* che, nel corso del Principato, si estrinsecò non soltanto nella direzione, promozione e controllo, ma anche nella progressiva integrazione dei preesistenti fattori di produzione del diritto, finì per assorbire definitivamente, in pieno Dominato, ogni altro potere creativo di *ius*.

S'inscrive appunto in questo definitivo contesto legislativo-statuale dell'*ordo iuris* la *lex Digna* di Valentiniano III del 429 d.C.

Orbene, per comprendere e cogliere esattamente il senso e lo scopo della *constitutio* del 429 occorre risalire alla ben nota *constitutio ad senatum (oratio in senatu habita)* dello stesso Valentiniano III del 426 d.C., con la quale la cancelleria imperiale d'Occidente aveva disciplinato, in modo organico, l'uso di *iura* e *leges* nei tribunali, pervenendo ad un regolamento unitario dei fattori di produzione del diritto.

Per quanto attiene, in particolare, al regolamento delle *leges seu constitutiones*, la cancelleria ravennate intese affermare e garantire la certezza del diritto sulla base di una rigorosa distinzione fra due diverse categorie di costituzioni imperiali: a) editti, *orationes in senatu habitae* ed altri provvedimenti a questi espressamente equiparati dalla cancelleria imperiale, tutti contraddistinti dalla efficacia *erga omnes* – ed unitariamente denominati, perciò, '*leges generales*' (C.1.14.3) - ; b) rescritti, decreti, concessioni di benefici, gerarchicamente subordinati alle *leges generales* e contraddistinti, in quanto costituzioni casistiche, da una efficacia rigorosamente circoscritta, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo (C.1.14.3; 1.19.7; 1.22.5).

Con la successiva costituzione del 429 d.C. (*lex Digna*) la cancelleria ravennate volle ribadire la universale obbligatorietà delle *leges generales* persino nei confronti della stessa *maiestas imperialis*, disponendo esplicitamente che non sarebbe stato consentito neppure all'imperatore rimuovere o derogare, con rescritti o atti equiparati, quanto egli stesso aveva disposto con *leges generales - oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicemus* (C.1.14.4) -, ferma restando, ovviamente, la possibilità di abrogarne o modificarne il contenuto con ulteriori *leges generales*.

In ultima analisi, la *lex Digna*, nella misura in cui stabiliva invalicabili limiti alle modalità di esercizio del potere normativo dell'impe-

ratore, sanciva implicitamente l'illegittimità di tutti gli atti normativi di rango inferiore che fossero risultati in contrasto con il disposto di *leges generales*.

3.- Le riflessioni fin qui svolte consentono di isolare ed enucleare, nel quadro complessivo della plurisecolare esperienza romana, due distinti “modelli” (ma non certo gli unici) di “ordinamento costituzionale”.

Un primo modello è costituito dal sistema consociativo della *libera res publica*, fondato su elastici parametri di costituzionalità, dialetticamente interpretati e valutati dagli organi e/o dalle parti sociali, con la regia del senato, operante come organo d'indirizzo e di coordinamento politico. Un secondo modello è dato dal sistema accentrato e piramidale del Dominato, fondato sulle *leges generales*, poste al vertice della gerarchia delle fonti di produzione del diritto. Il primo sistema è ascrivibile allo schema dogmatico dell'*ordo ordinans*, il secondo allo schema dell'*ordo ordinatus*. Si tratta di schemi ricorrenti anche in altri complessi d'esperienza, del passato e del presente. Circostanza, questa, che non autorizza certo alcuna ricostruzione in chiave di continuità o di evolutività storica.

La complessità e la variabilità storica del costituzionalismo e del giudizio di costituzionalità impongono il superamento della tradizionale ottica del giurista municipale, volendo adoperare qui un' incisiva espressione di Rodolfo Sacco.

Penetrare e cogliere, in prospettiva diacronica e sincronica, le manifestazioni e l'essenza della “giuridicità” e della “costituzionalità”, al di là ed al di sopra dei singoli complessi d'esperienza, è oggi – più che ieri – *condicio si qua non* per tentare di essere effettivamente giuristi extramunicipali, in grado di comprendere e guidare i sempre più invasivi e capillari processi d'intersezione fra spazio giuridico nazionale, spazio giuridico europeo e spazio giuridico globale.